



REGOLAMENTO DI GESTIONE  
SEMPLIFICATO  
DEL FONDO COMUNE DI  
INVESTIMENTO APERTO  
(OICVM ITALIANO)

**Fondo Finint Economia Reale Italia**

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento di Gestione entra in vigore in data 4 marzo 2022.

## A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa;
- B) Caratteristiche del Prodotto;
- C) Modalità di Funzionamento.

<b>Denominazione tipologia e durata del fondo</b>	<p>OICVM denominato “Finint Economia Reale Italia” (di seguito, il “<b>Fondo</b>”).</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.</p> <p>Per il Fondo sono previste tre Classi di quote, denominate, rispettivamente, quote di Classe “A”, quote di Classe “PIR” e quote di Classe “I”, ciascuna destinata ai partecipanti indicati nell’articolo 1.4 della Parte B) Caratteristiche del Prodotto e avente le caratteristiche ivi specificate.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.</p> <p>Tutte le quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.</p>
<b>Società di Gestione del Risparmio</b>	<p>Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio (di seguito, la “<b>SGR</b>”) con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri 1, iscritta al n. 45, sezione gestori di OICVM, dell’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “<b>TUF</b>”). Il sito internet della SGR è <a href="http://www.finintmgr.it">www.finintmgr.it</a>.</p>
<b>Depositario</b>	<p>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, iscritta al numero 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 385/93, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08429530960, REA 2025415 (di seguito, il “<b>Depositario</b>”). Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte da State Street Bank International GmbH – Succursale Italia per il tramite del servizio “<i>Depo Bank and outsourcing control</i>” dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank International GmbH – Succursale Italia per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.</p> <p>I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede del Depositario in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, nonché sul sito internet della SGR. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p> <p>Indirizzo del sito internet del Depositario: <a href="http://www.statestreet.com">www.statestreet.com</a>.</p>
<b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	<p>Il valore unitario di ciascuna quota, definito in millesimi di euro è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente, a cura della Società di Gestione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.</p> <p>Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.</p>

## B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa;
- B) Caratteristiche del Prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

### 1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

#### 1.1. Oggetto

È un Fondo bilanciato obbligazionario che investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: obbligazioni, comprese obbligazioni convertibili, strumenti rappresentativi del capitale di rischio, parti di OICR, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nonché depositi bancari e strumenti del mercato monetario.

#### 1.2. Politica di investimento e altre caratteristiche

Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione;
- obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%;
- obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.

La durata media del portafoglio obbligazionario è compresa tra 1 e 7 anni. Il Fondo può investire in OICR nei limiti stabiliti dall'Organo di vigilanza. Il Fondo non utilizza strumenti finanziari derivati.

L'area geografica di investimento è principalmente l'Italia. Il Fondo non assume esposizione al rischio di cambio.

La politica di investimento del Fondo è coerente con la normativa di riferimento dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232. I limiti di investimento di seguito indicati devono essere rispettati, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso.

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diversa da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia. La predetta quota del 70% deve essere investita (i) per almeno il 25%, che corrisponde al 17,5% del totale dell'attivo, in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e (ii) almeno per un ulteriore 5%, che corrisponde al 3,5% del totale dell'attivo, in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

L'attivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I limiti di investimento devono essere rispettati per almeno i due terzi dei giorni dell'anno solare.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (*cd investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

#### 1.3. Stile di gestione e tecniche di investimento

Il Fondo intende raggiungere il proprio scopo mediante la gestione attiva di un portafoglio di strumenti finanziari diversificati e selezionati. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle maggiori

economie mondiali nonché di analisi di bilancio e di merito creditizio basate sui principali indicatori finanziari delle singole società quotate sui mercati azionari di riferimento o emittenti sui mercati obbligazionari.

#### 1.4. Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo

Sono previste tre Classi di quote, denominate, rispettivamente, quote di Classe “A”, quote di Classe “PIR” e quote di Classe “I”, che si differenziano per i destinatari, il regime commissionale, gli importi minimi iniziali e successivi di sottoscrizione, nonché per le modalità di sottoscrizione.

La sottoscrizione e/o l’acquisto delle quote di Classe “A” è destinata/o alla generalità degli investitori, siano essi classificati quali clienti al dettaglio ovvero quali clienti professionali.

Le quote di Classe “PIR” sono destinate esclusivamente all’investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) e possono essere acquistate unicamente da persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato italiano. La sottoscrizione di quote della Classe “PIR” per ogni singolo partecipante è consentita, per un importo non superiore a 40.000 euro in ciascun anno solare. I versamenti complessivi comunque non possono superare i 200.000 euro. La sottoscrizione di quote di classe “PIR” è ammessa solo su posizione monointestata.

La sottoscrizione e/o l’acquisto delle quote di Classe “I” è riservato/a esclusivamente ai clienti professionali di diritto di cui al Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

#### 1.5. Limiti alle operazioni in conflitto di interessi

È previsto l’investimento in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR. Le eventuali retrocessioni commissionali definite da rapporti d'affari con gli OICR non collegati oggetto di investimento saranno direttamente accreditate al Fondo. Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla stessa SGR alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza.

## 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Tutte le Classi del Fondo sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

## 3. Regime delle spese

### 3.1 Spese a carico del Fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all’attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Conseguentemente, sono a carico del Fondo:

Per tutte le Classi di quote:

- a) la provvigione di gestione e il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, determinati secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1;
- b) la provvigione di incentivo, calcolata quotidianamente, dovuta qualora il valore unitario della quota del Fondo al lordo della provvigione di incentivo stessa nel giorno di valorizzazione sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota stessa nell’arco temporale intercorrente tra la data di avvio dell’operatività del Fondo (per le Classi “A” e “PIR”) e della Classe I e il precedente giorno di valorizzazione (di seguito, “**HWM Assoluto**”). Per le Classi di nuova istituzione, il primo HWM Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

Verificandosi tale condizione, la provvigione di incentivo è pari al 5% (cinque per cento) dell’incremento percentuale registrato dal valore unitario della quota del Fondo rispetto al valore dell’HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente con la data del precedente HWM Assoluto. La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno di valorizzazione dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile. Ogniquale volta sussistano le condizioni di maturazione della provvigione di incentivo, il valore unitario della quota del Fondo nel giorno di valorizzazione in cui si verificano le predette condizioni, costituirà il nuovo valore dell’HWM Assoluto.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR calcolato come segue:

- con riferimento a ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:
  - i. l’incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno di valorizzazione, della provvigione di gestione e della provvigione di incentivo (di seguito, l’“**Incidenza Commissionale Giornaliera**”);
  - ii. la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall’inizio dell’anno solare (di seguito, l’“**Incidenza Commissionale Complessiva**”).

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso, qualora l’Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 5%;

c) i diritti e le spese dovuti al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferito, calcolati con periodicità giornaliera sul valore complessivo netto del Fondo e prelevati dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento; la misura massima del compenso annuo al quale devono essere aggiunte le imposte previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, è pari a:

- a) per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l'esecuzione delle operazioni connesse all'emissione ed all'estinzione dei Certificati, una commissione annua pari al maggiore fra (i) 0,046% (zero virgola zero quarantasei per cento) su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo e (ii) l'importo di euro 18.000 (diciottomila);
- b) per il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo, una commissione annua pari al maggiore fra (i) 0,004% (zero virgola zero zero quattro per cento) del Valore Complessivo Netto del Fondo al netto delle plusvalenze non realizzate e (ii) l'importo di euro 2.000 (duemila);

d) i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;

e) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;

f) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

g) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;

h) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);

i) gli oneri finanziari per i debiti assunti del Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);

j) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

k) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

l) il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

### 3.1.1 Compenso della Società di Gestione

La provvigione di gestione e il costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota sono calcolati quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo risultante dal prospetto giornaliero, prelevati dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare e sono pari a:

Fondo Economia Italia	Finint Reale	Commissione annuale (in %)	Costo sostenuto per il calcolo del valore quota (annuale in %)	TOTALE
Classe "A" e Classe "PIR"		1,47%	0,03%	1,5%
Classe "I"		0,87%	0,03%	0,9%

Nel caso in cui il Fondo investisse in OICR collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso, dal compenso riconosciuto alla SGR sarà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

### 3.2 Spese a carico dei Partecipanti

3.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione di quote del Fondo la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione fino al 3% (tre per cento) della somma investita.

In fase di collocamento è data facoltà alla SGR e al collocatore di concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%.

3.2.2 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare un diritto fisso come di seguito indicato:

#### Operazioni di versamento

In un'unica soluzione: pari ad 1,5 euro per importi fino a 500 euro e pari a 3,5 euro per importi maggiori di 500 euro.

Mediante piani di accumulo: pari a 0,50 euro.

#### Operazioni di rimborso

Pari a 1,5 euro per importi fino a 500 euro e pari a 3,5 euro per importi maggiori di 500 euro.

3.2.3 Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione" della successiva Parte C), in luogo dei diritti fissi indicati al precedente comma 3.2.2 viene applicato e trattenuto dal *nominee*

un diritto fisso massimo pari a 18 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

3.2.4 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento, fatta eccezione per l'operatività in *nominee*. Con particolare riferimento all'imposta di bollo, laddove sia possibile calcolare gli oneri anticipatamente e con certezza, la SGR potrà richiedere, fatta eccezione per le fattispecie di esclusione dal tributo, la relativa provvista finanziaria che dovrà essere tempestivamente fornita per il sostenimento di detti oneri; ove il partecipante non provveda tempestivamente, la SGR trattiene l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dalla prima distribuzione di Proventi ovvero dal primo rimborso parziale pro-quota a fronte di disinvestimenti ovvero rimborso di Quote in relazione alle nuove emissioni a favore del partecipante debitore.

3.2.5 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario.

3.2.6 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

## C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa;
- B) Caratteristiche del Prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

### I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

#### I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR (ovvero il *nominee* nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della Sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote”) provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni, con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

#### I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
  - versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della prima sottoscrizione delle quote di Classe “A” e “PIR” è pari a 500,00 euro, al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione ed altre spese; l’importo minimo delle sottoscrizioni successive delle medesime Classi è pari a 50,00 euro, fermi restando i limiti d’investimento previsti per la Classe “PIR”. L’importo minimo della prima sottoscrizione delle quote di Classe “I” è pari a 5.000,00 euro; l’importo minimo delle sottoscrizioni successive della medesima Classe è pari a 1.000,00 euro.
  - adesione a piani di accumulo, disciplinato nella successiva Sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 7;
- secondo modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento” ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali co-sottoscrittori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. La sottoscrizione delle quote di Classe “I” e delle quote di Classe “A” può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. “*nominee* con integrazione verticale del collocamento”. In tal caso, il *nominee* agisce in qualità di collocatore primario del Fondo, e si avvale di collocatori secondari dallo stesso nominati. La sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote del Fondo in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva Sezione VI “Rimborso delle quote”;
- b) al collocatore secondario, di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
  - (i) l'invio al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione e di rimborso;
  - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva Sezione VI “Rimborso delle quote”.

I mezzi di pagamento sono intestati all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore a:

- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili ai sensi del precedente articolo 3 “Regime delle spese” della Parte B) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il “Conto Tecnico”) ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi del Fondo aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario – su istruzione del Depositario – addebita per pari importo il Conto Tecnico e accredita, con la medesima valuta, le somme sul conto afflussi del Fondo aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla successiva Sezione II “Quote e certificati di partecipazione”, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni

detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualsiasi momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
  - i. assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento, ovvero all'ordine dell'intermediario incaricato del collocamento delle quote del Fondo;
  - ii. bonifico bancario.

In caso di sottoscrizione delle quote di Classe "T" e delle quote di Classe "A" con le modalità indicate al precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
  - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
  - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario;
  - addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Sezione II Quote e certificati di partecipazione.
  8. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
  9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### **I.3 Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo**

1. Fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, la sottoscrizione delle quote, può avvenire, anche mediante adesione a piani di accumulo che consentono ai sottoscrittori di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
  - il valore complessivo dell'investimento;
  - il numero di versamenti e/o la durata del Piano;
  - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
  - l'importo corrispondente a n. 10 versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 10 ad un massimo di 50 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal piano d'accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della Sezione I.2. È ammessa altresì l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) su conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti un onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente comma 2, il sottoscrittore può modificare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
  - della durata residua del Piano di accumulo;
  - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
  - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazioni del Piano di accumulo sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 della precedente Sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote". Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

## **II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della Sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote” – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre trenta giorni dal giorno di riferimento.

## **III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

## **IV. SPESE A CARICO DELLA SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

## **V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario della quota, con riferimento al Fondo e alle Classi di nuova istituzione, il valore giornaliero rimarrà invariato a 500 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo

partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. RIMBORSO DELLE QUOTE**

### **VI.1 Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* – contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote di Classe "I" e di quote di Classe "A" del Fondo sottoscritte con le modalità indicate al punto 5, della Sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dal singolo collocatore secondario e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15.00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 250.000 euro ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore

unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 15 giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

9. La SGR provvede, tramite il Depositario, direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della Sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore a un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
  - bonifico;
  - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
  - ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della Sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto I.2.6.

## **VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione ai piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata, quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione

del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
  - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento, rimangono depositate presso il Depositario o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
  - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
  - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.